



Benedetto Antonio ELIA
Notaio in Milano

Allegato "A" all'atto Repertorio n. 79056/22951

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
"ECOPNEUS S.c.p.A."
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita tra produttori e importatori di pneumatici, ai sensi dell'art. 2615 ter c. c., una societa' consortile per azioni, a scopo mutualistico secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.M. del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, denominata:

"ECOPNEUS S.c.p.A."

Art. 2

2.1 La societa' consortile ha sede legale nel territorio del Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facolta' di istituire e sopprimere ovunque in Italia, uffici, agenzie, rappresentanze.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la societa' consortile, e' quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3

3.1 La societa' consortile agisce per le finalita' previste in materia di pneumatici fuori uso (PFU) dal Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (D.lgs. 152/06), con particolare riferimento alla responsabilita' estesa del produttore, ai criteri direttivi dei sistemi di gestione, a quanto previsto dall'art.228 del Decreto citato e dal relativo D.M. 19 Novembre 2019, n. 182. La societa' consortile ha per oggetto, al fine di proteggere l'ambiente, l'esercizio delle seguenti attivita':

-la gestione degli pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo, prevenendone la formazione, favorendone il riutilizzo, ottimizzandone la raccolta, il riciclo dei materiali e il recupero termico, effettuando inoltre tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti dal citato D.M. n. 182/2019, ivi inclusi la preparazione e l'invio del rendiconto economico e del bilancio d'esercizio corredato di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati all'Autorita' competente e l'utilizzo di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso cui rendere tracciabili i flussi quantitativi degli PFU;

-l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi; nel rispetto delle specifiche normative di settore, la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste e prodotti editoriali in genere, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione degli pneumatici fuori uso e dei materiali dagli stessi derivati.

La societa' consortile, con riguardo agli pneumatici fuori uso, puo' promuovere campagne di informazione nonche' ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:

- alla possibilita' di diffondere la cultura in materia di riutilizzo di pneumatici e di recupero e riciclaggio di PFU;

- alla possibilita' di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;

- alle possibilita' di evoluzione e di modifica degli attuali processi di riutilizzo, recupero e riciclo;

- alle possibilita' di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.

A tali fini la societa' consortile potra' svolgere attivita' economiche ai sensi dell'art. 237 del D.lgs.152/06, con particolare riguardo alla progettazione, produzione, promozione di nuovi prodotti o processi, di prototipi e materie prime secondarie, anche in partecipazione, effettuandone la commercializzazione e traendone un ritorno economico da utilizzare per scopi di studio, divulgazione, sviluppo, formazione e ricerca, e potra' anche richiedere contributi pubblici destinati agli scopi suddetti. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali la societa' consortile si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento delle attivita' economiche consentite e delle operazioni di gestione di pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e successive norme attuative. Effettua le opportune azioni, anche legali, nell'interesse dei soci.

La societa' consortile ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese socie in tema di gestione degli pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o societa'.

Potra', inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi. Le attivita' del presente articolo, nel rispetto delle modalita' operative definite dalla societa' consortile, potranno essere svolte anche a favore di altri produttori o importatori che ne facciano richiesta.

E' comunque escluso lo svolgimento di ogni attivita' per cui la legge prevede l'iscrizione in un Albo professionale o in un Registro riservato e l'esercizio di qualsiasi attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 4

4.1 La durata della societa' consortile e' fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale e' fissato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), suddiviso in numero 600 (seicento) azioni di categoria A e 119.400 (centodiciannovemilaquattrocento) azioni di categoria B, come indicato nel successivo art. 8, tutte del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

5.2 Il capitale potra' essere aumentato a pagamento, anche non in danaro, o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potra' attribuire all'organo amministrativo la facolta' di aumentare in una o piu' volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

5.4 L'aumento del capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.5 In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonche' il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoplate; se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Si applica la disposizione dell'art. 2441 c.c..

Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicit  della stessa, qualora tutti i soci siano presenti all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere gi  informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Art. 6

6.1 Il capitale potr  essere ridotto nei casi e con le modalit  di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La societ  consortile potr  acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio e' rappresentata da azioni.

Salvo diversa deliberazione in tal senso, a ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni sono suddivise in azioni di categoria A e in azioni di categoria B. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti all'interno di ciascuna categoria. Le azioni di categoria B sono azioni ordinarie. Le azioni di categoria A non conferiscono ai possessori il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria ne' il diritto di intervenire alle adunanze assembleari e sono cedute a produttori o importatori di pneumatici (soci aderenti) in possesso dei requisiti individuati dal Consiglio d'Amministrazione e secondo le modalit  dallo stesso stabilite. Il valore delle azioni di categoria A non puo' complessivamente superare un decimo del capitale sociale.

8.3 I titolari di azioni di categoria A sottoscrivono la "Convenzione per l'affidamento a struttura operativa associata della gestione di pneumatici fuori uso". La mancata sottoscrizione o la cessazione per qualsiasi motivo della Convenzione nei confronti di un socio di categoria A comporta per questo l'obbligo di cedere la propria azione di categoria A secondo le previsioni di cui all'articolo 10.7 e 10.8 ovvero e' causa di esclusione come previsto dall'art. 27.1 del presente Statuto.

Art. 9

9.1 Per l'acquisto da parte della societ  consortile di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di societ  controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c.

La societ  controllata da altra societ  non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. E' vietato alle societ  di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societ  fiduciaria o per interposta persona.

TRASFERIMENTO AZIONI - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Art. 10

10.1 Le azioni di categoria B sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, purch  questi rivestano la qualifica di produttore o importatore di pneumatici, senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 c.c. e salvo il diritto di prelazione delle altre azioni di categoria B di cui di seguito.

Qualora un socio intenda trasferire ad altri soci od a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni di categoria B, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni di categoria B in caso di aumento del capitale sociale, si applicano le seguenti disposizioni:

1. E' escluso il diritto di prelazione nei trasferimenti che avvengano a favore della societa' direttamente o indirettamente controllante la societa' socia oppure della societa' da questa direttamente o indirettamente controllata.

2. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto e' offerto, il socio proponente sara' libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella proposta nei termini stabiliti dal successivo comma 18. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di piu' soci, il diritto di prelazione non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma puo' riguardare solo le azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.

3. In caso di concorso di piu' richiedenti, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione azionaria gia' di propria titolarita' ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto e' oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, al quale deve comunicare l'entita' di quanto e' oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalita' del terzo acquirente.

5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione.

6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'Organo Amministrativo la propria volonta' di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

7. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sara' determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo questi puo' richiedere la nomina di un arbitratore al presidente della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, dandone notizia all'Organo Amministrativo e al proponente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta.

8. L'arbitratore e' nominato per determinare il prezzo di quanto e' oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo e' determinato con esclusivo riferimento al valore effettivo della societa' alla data in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente.

9. La determinazione dell'arbitratore dell'ammontare del prezzo di cio' che e' oggetto del negozio traslativo deve essere notificata all'Organo Amministrativo

ed al proponente precisandosi che:

a) ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal proponente.

10. Il costo dell'arbitratore sara' a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente;

b) del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli si sia avvalso della facolta' di revoca di cui al comma 11;

c) per meta' dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per meta' del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facolta' di revoca.

11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, puo' decidere di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza della facolta' di revoca.

12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'Organo Amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) ai soci che hanno richiesto l'intervento dell'arbitratore.

13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'Organo Amministrativo entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

15. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalita' descritte nei commi precedenti, ove applicabili, con l'unica particolarita' che chi esercita la prelazione dovra' corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di cio' per cui e' stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore della societa' alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione da parte del socio

contenente la volontà di esercitare la prelazione.

16. La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

17. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intenda procedere al trasferimento può liberamente stipulare l'atto entro i successivi trenta giorni alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per l'esercizio della prelazione; decorsi detti trenta giorni, occorre ripetere tutta la procedura di cui sopra.

18. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.

19. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini.

Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di dette quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

10.2 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni di categoria B o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'Organo Amministrativo.

10.3 Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni di categoria B o costituire sugli stessi diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società consortile la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.

L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

10.4 L'Organo Amministrativo delibera con le maggioranze di cui all'articolo 18.4 del presente statuto.

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio, e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

10.5 Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

10.6 Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende alienare le proprie azioni potrà recedere dalla società consortile. La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter Codice Civile e dovrà essere corrisposta al socio entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata, contenente la volontà di recesso del socio.

10.7 Le azioni di categoria A sono liberamente trasferibili, senza alcun diritto di prelazione, ad un valore non superiore al loro valore nominale, per atto tra vivi a terzi, purché questi rivestano la qualifica di produttore o importatore di pneumatici e previo gradimento del consiglio d'amministrazione o dell'organo da questo delegato.

10.8 I possessori di sole azioni di categoria A non possono esercitare l'opzione e il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni di categoria B né possono possedere più di una azione di categoria A. I possessori di azioni di categoria B, ovvero la società in caso di acquisto di azioni proprie, possono detenere più azioni di categoria A.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo (fisico ovvero virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, nonché ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto in materia di riunioni mediante l'ausilio di mezzi telematici. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'Assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In questo caso, la riunione può anche tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Tuttavia in tale ipotesi di assemblea in forma totalitaria ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 11.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o

piu' scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

12.4 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, salvo il caso di riunione (convocata ovvero totalitaria) tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13

13.1 Possono intervenire all'Assemblea i soli soci possessori di azioni di categoria B cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non e' invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

13.2 Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'.

La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per piu' assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Il delegato non puo' rappresentare piu' di venti soci.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 c.c..

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre es-

sere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 14

14.1 Ogni azione di categoria B attribuisce il diritto di voto.

14.2 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni nell'ipotesi disciplinata dalla legge.

14.3 L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non e' stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 La societa' consortile e' amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da piu' membri, da un minimo di due ad un massimo di nove membri, secondo il numero esatto che verra' determinato in occasione della nomina.

16.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

16.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Art. 17

17.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

17.2 Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

17.3 Gli amministratori sono rieleggibili.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà convocarsi l'assemblea dei soci per le elezioni conseguenti.

Qualora il Consiglio sia composto da soli due membri la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei due provocherà la decadenza dell'intero Consiglio.

17.5 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17.6 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 c.c..

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo;

b) viene convocato dal Presidente mediante avviso comunicato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza fatti salvi i casi d'urgenza, nel quale vengono fissate la data, il luogo (fisico ovvero virtuale) e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. La riunione può anche tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento. Nel caso di ricorso alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal Collegio sindacale; nel caso di due soli amministratori è sufficiente la richiesta dell'altro membro o del Collegio sindacale.

18.2 È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.-3 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.-4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

18.5 Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, salvo il caso di riunione tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 19

19.1 L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

19.3 L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione competono, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

19.5 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 19.4 debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

Art. 20

20.1 La rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

Art. 21

21.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva

che verra' determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potra' essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22

22.1 Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

22.2 I requisiti, le funzioni, le responsabilita' e la retribuzione del Collegio Sindacale sono regolati dalla legge.

Art. 23

23.1 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art.18.3.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 24

24.1 La revisione legale dei conti e' da un revisore o da una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro.

24.2 I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilita' e le attivita' del revisore contabile o della societa' di revisione sono regolati dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
- b) la trasformazione della societa';
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dalla legge e dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

25.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovra' essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento, con l'indicazione delle generalita' del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia" esercitato, e' privo di efficacia, se entro novanta giorni la societa" revoca la delibera che lo legittima, ovvero se e' deliberato lo scioglimento della

societa".

25.3 I soci con azioni di categoria B che recedono dalla societa" hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi a sensi del successivo art. 26. I soci con azioni di categoria A che recedono dalla societa" hanno diritto di ottenere la liquidazione della loro azione ad un valore non superiore al valore nominale.

Art. 26

26.1 Il valore delle azioni di categoria B dei soci recedenti e' determinato dall'Organo Amministrativo sentito gli organi di controllo, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della societa", della sua redditivita", del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

26.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 26.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e' determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

26.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalita" e nei termini di cui all'art. 2437 quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per cui e' stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del recesso medesimo fatta alla societa", salvo venga deliberato lo scioglimento della societa".

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 27

27.1 L'esclusione del socio avviene con decisione dell'Assemblea dei soci, su proposta dell'Organo Amministrativo, nei confronti del socio che, alternativamente:

- a) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto;
- b) non risulti, se socio aderente titolare di azioni di categoria A, in regola con i requisiti e le condizioni previsti nel regolamento per i soci di categoria A e/o si renda comunque inadempiente;
- c) svolga attivita' in contrasto con gli scopi e con gli interessi della Societa', fatti comunque salvi i fini istituzionali degli enti partecipanti;
- d) incorra in gravi violazioni della normativa in materia ambientale;
- e) negli altri casi previsti dalla legge.

27.2 E' escluso di diritto il Socio che cessi la propria attivita' o che sia ammesso ad una procedura concorsuale, con esclusione dell'Amministrazione Controllata.

27.3 Il socio che versi in una o piu' delle situazioni che determinino l'esclusione puo' venire immediatamente sospeso dalla partecipazione alle attivita' della societa' consortile, per decisione dell'Organo Amministrativo, il quale convoca l'Assemblea perche' deliberi in merito.

27.4 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione al socio escluso, da effettuarsi a cura dell'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccoman-

data con avviso di ricevimento nei 10 (dieci) giorni successivi all'adozione della delibera assembleare.

27.5 Entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 30.

27.6. La liquidazione e la valorizzazione della partecipazione del socio di categoria B escluso avviene secondo le modalità, i criteri e nei termini previsti dall'art.2437 e segg. c.c..

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 28

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Dall'utile dell'esercizio risultante dal bilancio dovrà essere dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

28.4 La società non può distribuire agli azionisti l'utile dell'esercizio né le riserve generate con utili di esercizio se non in sede di riparto al termine della procedura di liquidazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

29.1 Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.30

30.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere deliberata a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere entro i successivi 90 (novanta) giorni.

Art. 31

31.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

F.to ELIA BENEDETTO ANTONIO NOTAIO (I.S.)

Io sottoscritto Dottor Benedetto Antonio ELIA, Notaio in Milano, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Milano, li' 2 maggio 2024

Firmato digitalmente: Elia Benedetto Antonio